

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1219

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 febbraio 1977 (Stampato n. 31)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FERMARIELLO, PACINI, MINGOZZI, SCHIETROMA,
BRANCA, PINTO, MARTINAZZOLI, SIGNORI, FINESSI,
CARNESELLA, SGHERRI, TANGA, ROSA, SANTONASTASO,
FABBRI FABIO, MASULLO, ZAVATTINI, BENAGLIA,
SASSONE, BALBO**

Principi generali e disposizioni per la protezione
e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 marzo 1977*

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Fauna selvatica).

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

ART. 2.

(Oggetto della tutela).

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono po-

polazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

ART. 3.

(Divieto dell'uccellazione).

In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.

È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

ART. 4.

(Comitato tecnico nazionale).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli Enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della sezione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

Al Comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:

la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

la protezione e la tutela della fauna selvatica;

la tutela delle produzioni agricole;

la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

la valorizzazione degli ambienti naturali;

la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

Il Comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

TITOLO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STRUTTURA DEL TERRITORIO ZONA DELLE ALPI

ART. 5.

(Funzioni amministrative).

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comprensori, ai comuni o loro consorzi.

Le Regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

ART. 6.

(*Piani regionali*).

Per gli interventi nel settore della caccia le Regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla produzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle Regioni, organizzati in forma di azienda e con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti *a)* e *b)*.

Le zone di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* saranno possibilmente delineate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo né superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto *d)* devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni che fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'articolo 24.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle Regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari e conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari e conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari e conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

ART. 7.

(Zona delle Alpi).

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali del comma precedente, emaneranno norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELLA CACCIA

ART. 8.

(Esercizio della caccia).

L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego delle armi e dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con le armi destinate a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatteverla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la abbatte o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

Essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, possibilmente omogeneo per le varie Regioni, rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

ART. 9.

(Mezzi di caccia).

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due

colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 10.

(Caccia controllata).

Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di capi e di specie da abbattere, per ciascuna di quelle indicate all'articolo 11.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI CONTROLLO DELLA FAUNA PERIODI DI CACCIA

ART. 11.

(Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia).

È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
calandro (*Anthus campestris*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
merlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica antra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

passero (*Passer Italiae*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
passera oltremontana (*Passer domesticus*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
gazza (*Pica pica*);
cornacchia grigia (*Corvus cornix*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccaccino (*Capella gallinago*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimus*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
faina (*Martes foina*);
puzzola (*Putorius putorius*);
donnaia (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

cinghiale (*Sus scrofa*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
lepre bianca (*Lepus timidus*);
camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muffone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda;

uccelli:

pernice bianca (*Lagopus mutus*);
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
coturnice (*Alectoris graeca*);
pernice sarda (*Alectoris barbara*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
fringuello (*Fringilla coelebs*);
pispola (*Anthus pratensis*);
peppola (*Fringilla montifringilla*);
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
strillozzo (*Emberiza calandra*);

5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

beccaccia (*Scolopax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

cappellaccia (*Galerida cristata*);
tottavilla (*Lullula arborea*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
taccola (*Coloeus monedula*);
corvo (*Corvus frugilegus*);
cornacchia nera (*Corvus corone*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4.

ART. 12.

(Controllo della fauna).

Le Regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le Regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 13.

(Introduzione di selvaggina dall'estero).

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 14.

(*Calendario venatorio regionale*).

Le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, nei termini, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono peraltro regolamentare diversamente, rispetto al tempo, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Non è consentita la posta pomeridiana alla beccaccia.

TITOLO V.

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

ART. 15.

(*Gestione sociale del territorio*).

Le Regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti di organizzazioni nonché di esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori

residenti e ai proprietari o conduttori dei fondi compresi in tali territori, con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone appenniniche classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le Regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 20 per cento, della superficie agro-forestale da destinarsi ai territori di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni.

Le Regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

ART. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei).

Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

ART. 17.

(Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione).

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri due, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1.50 e la larghezza di almeno tre metri.

Fino a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i fondi chiusi delimitati ai sensi delle norme precedentemente in vigore. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi

di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni.

ART. 18.

*(Cattura e utilizzazione di animali
a scopo scientifico o amatoriale)*

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio ad esperti in zoologia ed al personale qualificato addetto ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici ed ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Le Regioni possono inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Enti ed associazioni di studi ornitologici per le attività di inanellamento, nonché, per le attività di imbalsamazione di animali da utilizzare per scopi di istruzione, persone specificamente incaricate da musei, istituti scientifici e universitari, e, per gli scopi di istruzione ai fini dell'articolo 22, associazioni venatorie nazionali riconosciute, a catturare e utilizzare esemplari delle specie indicate nei commi precedenti.

E fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

ART. 19.

*(Allevamenti
a scopo alimentare o amatoriale).*

Le Regioni possono regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

ART. 20.

(Altri divieti).

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Zona militare - divieto di caccia » oppure « Monumento nazionale - divieto di caccia »;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi con munizione spezzata, pur non esercitando la caccia, nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elet-

tromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare nelle saline e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o la piscicoltura, nonché nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Valle da pesca - divieto di caccia »;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati: usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le alodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

TITOLO VI.

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

ART. 21.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia - Commissione di esame).

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate

nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

ART. 22.

(Esami).

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, su cui dovrà essere impresso il timbro « Primo rilascio », il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

TITOLO VII.

TASSE

ART. 23.

*(Tasse per la licenza
di porto d'armi per uso di caccia).*

Le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario, da versarsi su apposito conto corrente nazionale:

- a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco: lire 10.000;

- b) con fucile a due colpi: lire 14.000;
- c) con fucile a più di due colpi: lire 18.000.

ART. 24.

(Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve).

Per assicurare alle regioni i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse di cui all'articolo precedente, delle tasse di concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente, da versarsi su distinti conti correnti.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri privati di produzione di selvaggina e le riserve - entro i limiti di cui all'articolo 36 - sono soggetti a tasse regionali.

ART. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;

b) il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

ART. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola).

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un Comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

TITOLO VIII.

VIGILANZA VENATORIA
E SUOI COMPITI

ART. 27.

(Vigilanza venatoria).

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

E, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori possono esercitare le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del

territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

ART. 28.

*(Poteri e compiti
degli agenti di vigilanza venatoria).*

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia in esercizio o in attitudine di caccia.

Nell'ipotesi di contestazione di un reato previsto dalle leggi di caccia, gli agenti, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale, devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 18, e a vendere la selvaggina morta o i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che sia assolto.

Nel caso di condanna o di oblazione l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalle leggi sulla caccia, devono darne immediata notizia al pretore territorialmente competente, al fine di farsi autorizzare alle ispezioni, perquisizioni e sequestri dei corpi di reato.

Gli agenti che accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

TITOLO IX.

ASSOCIAZIONI VENATORIE

ART. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni).

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

ART. 30.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute).

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI

ART. 31.

(Sanzioni).

Le violazioni alle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia sono punite come segue:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, settimo comma;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia in periodo di divieto generale e per chi eserciti la caccia nell'orario non consentito dall'articolo 14, quarto comma, con l'uso di fari abbaglianti;

c) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi usi lacci, materie esplodenti o inebrianti, mezzi elettrici predisposti per fulminare la selvaggina, armi da sparo munite di silenziatore od impostate con scatto provocato dalla preda; è fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni di legge;

d) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi eserciti l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18;

e) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per chi utilizzi nell'esercizio venatorio mezzi di caccia diversi da quelli consentiti dall'articolo 9;

f) con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi uccida, ferisca, catturi, venda o comunque ponga in commercio od anche semplicemente detenga, sia vivi che morti, esemplari di aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e di altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento;

g) con l'ammenda da lire 500.000 a lire un milione per chi eserciti la caccia nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), ed ultimo comma;

h) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei giorni settimanali di sospensione disposti ai sensi dell'articolo 14, o durante gli orari giornalieri non consentiti dallo stesso articolo, o effettui la posta alla beccaccia dopo le ore 16, o superi il numero delle giornate settimanali di caccia consentite od il numero di capi abbattibili per ciascuna specie giornalmente o durante l'intera annata venatoria;

i) con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000 per chi uccida, ferisca, catturi, venda, commerci o detenga esemplari di mammiferi e di uccelli, sia vivi che morti, appartenenti alla fauna selvatica, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 11

o in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 12, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 e ad eccezione di casi di abbattimento disposti dalle Regioni per motivi di selezione;

l) con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 per chi eserciti la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura o nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina o nei fondi chiusi delimitati e individuati ai sensi dell'articolo 17;

m) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei terreni in attualità di coltivazione debitamente tabellati, o nelle aree indicate nelle lettere a), d), i) e p) dell'articolo 20;

n) con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000 per chi uccida, ferisca o catturi, durante il periodo in cui è consentita la caccia, animali delle specie previste dagli articoli 11 e 12, per i quali la caccia non sia consentita;

o) con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

p) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 per chi non abbia provveduto ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

q) con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendone munito, non esibisca la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino. La sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

r) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi violi le disposizioni di cui all'articolo 18, ultimo comma;

s) con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduca dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13, o per chi violi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;

t) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione, di cui al quarto comma dell'articolo 17.

ART. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa).

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda è ammessa oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale.

La precedente disposizione non si applica alle sanzioni per uso di mezzi vietati di cui all'articolo 31, lettera e); per l'uccisione, ferimento, cattura, detenzione, commercio e acquisto di esemplari di specie in via di estinzione e di notevole pregio di cui all'articolo 31, lettera f); per l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 31, lettera g); per l'uso di richiami accecati, o di richiami acustici di cui all'articolo 20, lettera o).

Tutte le infrazioni amministrative previste dalla presente legge, nonché quelle previste dalle leggi regionali, sono ammesse al pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia).

La condanna per una delle infrazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed l) dell'articolo 31 comporta inoltre la sospensione o la esclusione dal rilascio della licenza di porto di armi per uso di caccia fino a tre anni.

L'autorità giudiziaria, con la sentenza di condanna, nei casi di particolare gravità può disporre la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza stessa.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ne dà notizia al questore del luogo di residenza del condannato.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E NORME TRANSITORIE

ART. 34.

(Decorrenza dell'applicazione della legge).

Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, legiféreranno in materia.

Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

L'articolo 23 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreché siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni penali.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

ART. 35.

*(Istituto nazionale della biologia
della selvaggina).*

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

ART. 36.

*(Disposizioni transitorie sulle riserve
di caccia - Aziende faunistico-venatorie)*

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7.

Scaduto il triennio di cui al primo comma, le Regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purché presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le Regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

I diritti di caccia esistenti sui terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

ART. 37.

(Personale dei Comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina).

I dipendenti dei Comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto Ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974 passano, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle dipendenze di altro Ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli Enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 38.

(Disposizioni transitorie sui mezzi di caccia).

Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire l'adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 9, è ammesso l'uso dei fucili a canna liscia a ripetizione o semiautomatici a non più di quattro colpi.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni che prescrivono un numero inferiore di colpi.